

## **Un quesito su certificato di analisi falso redatto da professionista in materia di gestione di rifiuti**

**Domanda:** Il professionista che sottoscrive un certificato di analisi che attesta che un carico di rifiuti (solidi o liquidi) è costituito da rifiuti speciali non pericolosi in che violazione incorre se poi il carico al controllo risulta invece essere costituito totalmente da rifiuti pericolosi?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** A nostro modesto avviso, ci sembra di poter argomentare che laddove – con dolo - un professionista attesta in una certificazione analitica o comunque altro documento da lui redatto che un carico di rifiuti è non pericoloso mentre poi dal controllo successivo risulta essere pericoloso, insorgono precisi reati sia in ordine all'atto redatto che si presenta oggettivamente come falso (con tutte le integrazioni conseguenti delle fattispecie del codice penale in ordine – appunto - ai falsi quale – ad esempio – il reato di cui all' art. 481 C.P. eventualmente aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 61 n° 2 stesso codice dato che tale falsificazione avviene per eseguirne od occultarne un altro in materia di gestione illecita di rifiuti, ovvero per conseguire o assicurare ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità per tali altri reati) sia in ordine al suo ruolo attivo di cooperazione e concorso diretto nei reati specifici di trasporto e gestione illecita di rifiuti così come previsti dal D.lgs n. 152/06. Questo – naturalmente – in linea generale e fatti salvi gli aspetti specifici dei casi concreti a livello oggettivo e soprattutto soggettivo.

In relazione a tale ultime ipotesi penalmente rilevanti, ci pare fuor dubbio che la compartecipazione all'azione illegale di trasporto e/o gestione *contra legem* dei rifiuti non può essere limitata solo ai soggetti direttamente attivi nel sistema (secondo i casi e le modalità: produttore/detentore, trasportatore, gestore del sito di destino) ma deve essere necessariamente – e logicamente – estesa a tutti coloro che contribuiscono alla finalità illecita in questione, e dunque anche al professionista che dolosamente falsifica certificati, analisi ed attestazioni varie. Fino – naturalmente – ai casi (che ci auguriamo mai accadano, ma che in passato purtroppo le cronache ci hanno seppur raramente attestato) di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione (tecnici, funzionari ed organi di PG) che omettono i controlli o falsificano gli esiti degli accertamenti.

Nel contesto dei reati specifici del T.U. ambientale sensibili per tali tipi di azioni illecite, ricordiamo la previsione di cui all'art. 258, comma 4, in relazione all'art 483 c.p. (per la pena) applicabile a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. E spesso tale fattispecie risulta a sua volta aggravata in base al già citato art 61 n° 2 c.p. perché tali fatti sono realizzati al fine di commettere i reati di gestione illecita di rifiuti.

*Pubblicato il 4 aprile 2011*

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*